

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 22-12-2005  
REGIONE SICILIA**

**Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione  
per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA  
N. 56  
del 23 dicembre 2005  
SUPPLEMENTO ORDINARIO

*REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA*

*la seguente legge:*

**ARTICOLO 19**

Disposizioni relative al personale

1. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza."
8. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omezzo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo

comma inserire il seguente:

"Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.".

14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:

- a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- "a) le parole "Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa" sono soppresse;
- b) dopo le parole "controllo" la parola "e" è sostituita con "e/o";
- c) le parole "dipartimento bilancio e tesoro" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
- d) il periodo "restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza" è sostituito con "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
- e) nell'ultimo periodo le parole "A detto personale" sono sostituite con le parole "Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale" e la parola "esclusivamente" è soppressa;
- f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.".

Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

17. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- "a) sostituire le parole "presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica" con le parole "presso l'Assessorato regionale della sanità";
- b) le parole "cinque unità" sono sostituite con le parole "35 unità";
- c) le parole "dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
- d) le parole "restano a carico degli enti di provenienza" sono sostituite con le parole "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
- e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41."".

18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

19. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.

21. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

22. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

24. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

25. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

26. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire "31 dicembre 2004" con "31 dicembre 2005".

29. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai "Poli catastali comunali".

30. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica "1" (allegato I) oltre l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).

33. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

34. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

35. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

36. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

37. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati.

39. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

40. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

41. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi

dell'art. 28 dello Statuto).

42. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

43. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

44. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

45. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il seguente:

"1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".

47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano.